

**339noniesdecies. Legge 24 novembre 2006 n. 286. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante "disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 28 novembre 2006 n. 277 - supplemento ordinario n. 223, ed è entrata in vigore il 29 novembre 2006.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**Articolo unico.** - 1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

**Allegato 1**

*Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262*

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (omissis) 132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: “, al quale non è dovuta alcuna remunerazione“ sono soppresse”».

(omissis)

Gli articoli da 3 a 47 sono soppressi.